

## **Monopoli di Stato & concorsi a premio. Atto secondo**

-----  
**Ovvero come uscire dalla porta e rientrare dalla finestra sventolando un paio di luccicanti manette.**  
-----

**Qui di seguito trovate l'emendamento che è stato inserito nel corpo del decreto legge n° 269 del 30/09/2003 durante la trasformazione dello stesso in legge. L'emendamento, inserito poco prima del 30/10/2003, è poi passato al Senato come si temeva il giorno 30/10/2003.**

**Mentre scriviamo il D.L. 269 e tutti gli emendamenti aggiunti sono all'esame della Camera e fra pochi giorni o addirittura fra poche ore, sarà varata la legge definitiva.**

**Dopo il testo dell'emendamento leggete i nostri commenti.**

### **Art. 49**

#### **13-ter**

Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, ed in particolare quelle introdotte con gli [articoli 12](#), comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'[articolo 1](#) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi.

#### **13-quater**

Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'[articolo 124](#), commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

#### **13-quinquies**

Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'[articolo 19](#), comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di gioco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno.

### **Il nostro commento**

Cosa dire se non triste "ci risiamo" e questa volta nel peggiore dei modi. Le manette sono anacronistiche, ma significative e indicano con quale decisione il Monopolio di Stato sia tornato in scena deciso più che mai a non cedere di un solo millimetro la sua posizione di privilegio assoluto che da tempo reclamava. Oltre a ciò, il termine generico di "concorsi a premio", indicato nella legge, non indica che il monopolio di Stato si riferisca solo ai concorsi definiti a "vincita immediata", come si vocifera insistentemente, ma a tutti i concorsi che potrebbero, a suo insindacabile giudizio, essere in competizione con i suoi concorsi.

Con il termine "ci risiamo", vogliamo significare anche che se questa legge passerà anche alla Camera, si riunirà probabilmente una commissione di cui non sappiamo né la composizione, né il metro di giudizio; che occorrerà spiegare e rispiegare eventualmente alcuni dettagli della meccanica proposta. Un salto indietro di molti anni in un clima totalmente cambiato in cui già da tempo si stava mettendo a punto un nuovo regolamento generale per tutte le nazioni appartenenti alla UE che sia ancora più liberale di quello attuale.

Cosa vuol dire tutto ciò per noi e per voi?

- Allungamento dei tempi di verifica che passeranno ora a 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- Totale incertezza di eseguire, dopo questo periodo, il concorso a premi.
- Impossibilità di partire all'ultimo momento.
- Amministratori delegati in fibrillazione per il pericolo di arresto fino ad un anno.
- Doppio lavoro per noi che dovremo, ma non sappiamo come in questo momento, interpretare preventivamente i gusti del monopolio di Stato.

Come sempre, l' **MGSTUDIOSERVICESRL** sarà al vostro fianco per guidare in porto le pratiche relative a queste manifestazioni.

Per ora non sappiamo di più e appena avremo nuove notizie, sarà nostra cura informarvi sempre tramite e-mail e il nostro sito internet.

Cordiali saluti, ai nostri lettori

**MGSTUDIOSERVICESRL**

Gilda Grossano e Massimo Casaccia

